



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - p. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201
☎ fax 070/9353260

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 667/2017	Ordinanza n. 05/2017	Pabillonis, 01 Febbraio 2017
-------------------	----------------------	------------------------------

OGGETTO: Misure atte ad impedire la diffusione di "Salmonellosi ovina" - Azienda zootecnica IT045CA005

IL SINDACO

- ACQUISITA** la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ASL n. 6 di Sanluri ricevuta in data 01/02/2017 prot. n. 658/2017, con la quale viene confermata la presenza di capi ovini infetti da Salmonellosi ovina presso l'azienda zootecnica IT045CA005, località BRUNCU BURRAS, agro del comune di Pabillonis; Proprietari/Detentori dell'allevamento Signori:
CHESSA GIOVANNA, C.F: CHSGNN55S53D287I, VIA GUSPINI 3, 09030 PABILLONIS;
BRODU CHRISTIAN, C.F: BRDCRS87S28G113V, VIA GUSPINI 3, 09030 PABILLONIS;
- ACQUISITA** inoltre la correlata proposta della ASL n. 6 di Sanluri comprendente le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n.10 concernente la "tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** i Regolamenti CE 852 – 853 – 854 - 882 del 2004 e il D.lgs n. 193 del 2007 in materia di controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e di individuazione della relativa Autorità Competente;
- VISTI** il Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011 recanti norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;
- VISTO** il D.l.vo n. 267 del 18/08/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla data di ricevimento del presente atto, ai sopra generalizzati Sig. ri CHESSA GIOVANNA e BRODU CHRISTIAN, di rispettare e di applicare le seguenti le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia:

1. sequestro dell'allevamento nel luogo infetto, ovvero il divieto della movimentazione in entrata o in uscita dall'azienda degli animali appartenenti alle specie ricettive salvo autorizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASL in qualità di autorità competente sulla sicurezza alimentare e sulla salute animale, previa analisi di rischio;
2. isolamento di tutti gli animali ammalati o sospetti dai sani;
3. comunicazione tempestiva al Servizio Veterinario della ASL degli animali morti, degli animali con sintomi di malattia e degli animali sospetti di infezione;
4. divieto del consumo di latte prodotto dagli animali infetti se non preventivamente risanato;
5. divieto di monta degli animali infetti;
6. trattamento terapeutico degli animali infetti;

7. vaccinazione del gregge nei confronti della Salmonella abortus ovis;
8. accurata disinfezione della stalla, distruzione dei feti e degli involti fetali;
9. applicazione di rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura degli animali;
10. smaltimento degli animali morti presso stabilimenti o impianti di smaltimento conformi al Regolamento CE 1069/2009 oppure mediante immediato sotterramento in loco se autorizzato dal Servizio Veterinario della ASL nel caso in cui vi siano comprovate difficoltà nella concreta messa in atto, da parte dei diversi soggetti interessati, di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso i suddetti stabilimenti o impianti.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietari/Detentori dell'allevamento sopra specificato: CHESSA GIOVANNA e BRODU CHISTIAN

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ASL n. 6 di Sanluri – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria
- Comando di Polizia Municipale
- Stazione dei Carabinieri di Pabillonis
- Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di guspini

AFFIDA

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di Sanluri, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di sanità pubblica veterinaria.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

IL SINDACO

Riccardo Sanna

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005